



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9964 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Centro Congressi - CIC Sud s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con Romano Exhibit s.r.l. e da quest'ultima nella qualità di mandante, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso l'ufficio Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;

nei confronti di

FARM & C. s.a.s. nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con Strade s.r.l. ed Editoriale 41 s.r.l., tutte rappresentate e difese dall'avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

del dispositivo di sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 01874/2011, nonché della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00080/2012, concernente AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE NECESSARI ALL' ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del raggruppamento FARM & C. s.a.s., di Strade s.r.l. e di Editoriale s.r.l. nella qualità in atti;

Visto l'appello incidentale di FARM s.a.s., Strade s.r.l. e Editoriale 41;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Macchione, Mariangela Rosato e Giovanna Corrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La società Centro Congressi - CIC Sud s.r.l. (d'ora innanzi CIC Sud) partecipava in raggruppamento con Romano Exhibit s.r.l. alla gara indetta dalla Regione Puglia per l'affidamento in appalto triennale "*dei servizi e forniture necessari all'organizzazione di eventi e manifestazioni*" nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente previste dalla l. reg. n. 34 del 1980, per l'importo a base d'asta di euro 999.000,00 (bando pubblicato sulla GUCE il 19 luglio 2010), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collocandosi al secondo posto della graduatoria con il punteggio totale di 80,44 punti.

Al primo posto si collocava FARM & C. s.a.s. in raggruppamento con Strade s.r.l. ed Editoriale 41 s.r.l. con il punteggio totale di 90,98 punti, di cui 61 punti per l'offerta tecnica e 29,98 punti per l'offerta economica.

Con provvedimento n. 162 del 15 luglio 2011, il Servizio Affari Generali A.P. Contratti di rilevanza comunitaria, aggiudicava la gara a quest'ultimo raggruppamento con capogruppo FARM & C. s.a.s.

2.- Con ricorso al TAR Puglia, integrato da motivi aggiunti, CIC Sud impugnava gli atti di gara, assumendo: a) violazione del punto 9) del disciplinare di gara; illogicità manifesta; sviamento, in quanto il punteggio di 9 punti assegnato a Farm per la voce "*adeguatezza delle attrezzature e mezzi utilizzati*" sarebbe ingiustificato, non avendo la suddetta società descritto in maniera puntuale la strumentazione; b) violazione dei punti 6 e 9 del disciplinare ed eccesso di potere, perché per la voce "*qualificazione del project leader*" sarebbero stati assegnati 8 punti sia alla ricorrente che all'aggiudicataria, malgrado il *curriculum* del coordinatore della ricorrente, fosse migliore; C) violazione dei punti 6 e 9 del capitolato di gara, con riferimento all'assegnazione ingiustificata del massimo di 5 punti per la voce "*completezza, integrazione, coerenza interna dell'organigramma*"; d) violazione del bando di gara, perché Editoriale 41 (associata di Farm) sarebbe iscritta alla Camera di Commercio per oggetto diverso da quello di gara e avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.

Con motivi aggiunti la ricorrente assumeva che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, in quanto privo delle prescritte referenze bancarie e perché una delle mandanti non avrebbe comprovato il fatturato per servizi analoghi e l'iscrizione camerale per le attività oggetto del servizio.

3.- L'aggiudicataria proponeva ricorso incidentale con il quale deduceva l'illegittimità dell'ammissione alla gara della ricorrente principale che aveva dichiarato di voler costituire un raggruppamento "verticale", non ammissibile nel contesto del disciplinare che non aveva distinto tra prestazioni principali e secondarie.

4.- Il TAR Puglia, Bari, sezione prima, con la sentenza appellata, preceduta dalla pubblicazione del dispositivo, respingeva sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, con compensazione delle spese di giudizio.

5.- Avverso il dispositivo e la sentenza CIC Sud e Romano Exhibit s.r.l. hanno proposto appello, integrato da motivi aggiunti, chiedendone l'annullamento o la riforma alla stregua dei seguenti motivi:

violazione del punto 6 (paragrafo 2) del disciplinare di gara in combinato disposto con l'allegato 1, lettera f); violazione dell'art. 41, comma 3, d. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.; eccesso di potere per carente istruttoria, sviamento, difetto assoluto di motivazione; *error in iudicando*;

violazione del punto 6 del disciplinare di gara (requisiti di idoneità professionale) in combinato disposto con l'allegato 1 (documenti al predetto disciplinare e ove occorra con il CPV (Vocabolario Comune degli Appalti) codice: 79952000 – 2 Servizi di Organizzazione Eventi; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato a mente dell'art. 39 c.p.a. e dell'art. 112 c.p.c.; difetto assoluto di pronuncia su una parte autonoma della domanda (2°motivo aggiunto, punto 13, con cui si censurava che Editoriale 41 non fosse in possesso dei requisiti di idoneità professione, perché dalla visura camerale del suo oggetto sociale non si evincerebbe la abilitazione alla "organizzazione, gestione di iniziative e manifestazioni"); *error in iudicando*;

violazione del punto 6 del disciplinare di gara in combinato disposto con l'allegato 1 lett. f) - Documenti al

predetto disciplinare e ove occorra con il CPV (Vocabolario Comune degli Appalti) codice: 79952000 – 2 Servizi di Organizzazione Eventi; violazione dell'art. 41, d. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i; *error in iudicando*;

violazione della *lex specialis*: disciplinare di gara in combinato con l'Allegato 2 "specifiche tecniche"; difetto di motivazione, in relazione alle censure contenute nell'appello incidentale;

violazione dei punti 6 e 9 del disciplinare di gara e dell'Allegato 2 "specifiche tecniche"; eccesso di potere per carenza istruttoria, sviamento; illogicità; violazione dell'art. 63 c.p.a.; *error in iudicando*, per non avere il giudice di primo grado valutato adeguatamente le censure sub A) e C), interamente riproposte.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia che ha chiesto il rigetto dell'appello e il raggruppamento aggiudicatario che ha proposto anche appello incidentale per la riforma della sentenza, nella parte in cui ha respinto il ricorso incidentale di primo grado, circa l'illegittima ammissione alla gara di CIC Sud.

Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 29 maggio 2012, il giudizio è stato assunto in decisione.

DIRITTO

1.- L'appello principale è infondato e va respinto.

1.1- Con il primo motivo d'appello è dedotta l'erroneità della sentenza con riferimento al rigetto del primo dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado, con cui era contestata la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario per violazione della *lex specialis* (violazione del punto 6, paragrafo 2, del disciplinare di gara in combinato disposto con l'allegato 1, lettera f) e per violazione dell'art. 41, comma 3, d. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., nonché per eccesso di potere per carenza istruttoria, sviamento, difetto assoluto di motivazione.

La censura è relativa alla mancata produzione da parte di due società del raggruppamento aggiudicatario di almeno due referenze bancarie; alla omessa tempestiva produzione dei motivi (oggettivi e incolpevoli) che avrebbero giustificato tale omissione; alla scelta non consentita di produrre in luogo della seconda referenza bancaria documenti contabili, quali bilanci e/o stato patrimoniale.

La censura, pur raffinata nella sua articolazione, non è condivisibile alla stregua della *lex* di gara.

1.2- La disposizione della *lex specialis* (punto 6, paragrafo 2) prevedeva che le imprese partecipanti dovessero produrre, a pena di esclusione, la "*dichiarazione di almeno due istituti bancari intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado di presentare le dichiarazioni richieste si richiama quanto meglio espresso dall'art. 41, comma 3 del d. lgs. n. 163 del 2006 (allegato 1, rif. Lett. F)*".

L'art. 41, comma 3, prevede che "*Se il concorrente non è in grado per giustificati motivi...di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante*".

Ne consegue che la disposizione della *lex* di gara, nell'integrale formulazione giusta il rinvio recettizio al comma 3 dell'art. 41, consentiva al concorrente di provare il possesso del requisito anche con modalità diverse delle due referenze bancarie.

Deve, pertanto, ritenersi legittima l'ammissione alla gara del raggruppamento aggiudicatario, le cui associate Farm e Editoriale 41 hanno provato la capacità economico finanziaria con una sola referenza bancaria e con la produzione del bilancio e dello stato patrimoniale.

Questi documenti, peraltro, sono idonei per presunzione normativa a provare il possesso del requisito di cui trattasi, essendo compresi nell'elencazione contenuta dall'art. 41, comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006 ("*Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:*

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi").

Con ciò non si vuole sostenere che le modalità alternative riportate dal primo comma dell'art. 41, costituiscono una griglia di scelta per il concorrente, essendo indubbio, che la norma si rivolge all'amministrazione, allo scopo di limitarne la discrezionalità, ma che la formulazione della disposizione del bando ha consentito al concorrente che non disponeva di due referenze bancarie di produrre altro documento idoneo allo scopo, atteso che il bando non poneva come tassativa ed ineludibile la modalità indicata (possesso di due referenze bancarie).

In definitiva, la formulazione della disposizione del bando, richiamando l'art. 41, comma 3, ha implicitamente ammesso un'equivalenza delle diverse e alternativa modalità di prova del requisito economico – finanziario.

Tale interpretazione, in quanto fondata sul contemperamento delle regole del bando con il principio del *favor participationis* si pone in linea con l'interesse pubblico alla massima concorrenzialità e con quello privato all'affidamento in base alle condizioni di partecipazione enunciate dalla stazione appaltante.

La tesi secondo cui la mancanza delle due referenze bancarie sia assistita da comminatoria di esclusione è, in conclusione, smentita dalla disposizione della *lex* di gara.

1.3- Nel contesto normativo su riportato, non trova fondamento nemmeno l'assunto dell'appellante sulla possibilità di sostituire la referenza bancaria solo con polizza assicurativa, atteso che tale limitazione non risulta né dal testo della *lex* di gara, né dall'articolo 41, del d. lgs. n. 163 del 2006.

1.4- Ugualmente non ha pregio la tesi dell'appellante, secondo cui la comminatoria di esclusione riguarderebbe la mancanza delle giustificazioni e non già la mancanza delle referenze bancarie.

Le giustificazioni nel contesto dell'art. 41, sono previste per l'ipotesi in cui il bando abbia fissato in maniera esclusiva una determinata modalità di provare la capacità economico finanziaria e non già, ove abbia preventivamente consentito al concorrente di provare la capacità economico finanziaria con altra modalità, in disparte la considerazione che la facoltà di utilizzare documento alternativo alle referenze bancarie è stato oggetto di apposito quesito alla stazione appaltante che ha dato risposta affermativa (il Servizio Affari generali della Regione, con la *e - mail* del 21 settembre 2010, dava risposta affermativa al quesito "*se la seconda referenza bancaria può essere sostituita dalla copia del bilancio 2009*" rispondendo "*certamente, lo consente il D. Lgs. n. 163/06 all'art. 41*").

1.5- Tutte queste circostanze integrano il pieno affidamento sull'effettivo contenuto della prescrizione, fermo restando che a fronte dell'ambiguità della disposizione del bando di gara, l'esclusione dalla gara non sarebbe stata giustificata, se non altro per la tassatività e stretta interpretazione delle cause di esclusione, nonché per l'affidamento ingenerato nella concorrente con la risposta della stazione appaltante a specifico quesito.

1.6- Invero, in una situazione quale è quella rappresentata, in cui la concorrente si è conformata in sostanza alla prescrizione del bando, con modalità alternativa, consentita dal bando ed avallata dalla stazione appaltante, in limine, la stazione appaltante, ove avesse ritenuto non soddisfatto il requisito con la produzione di documenti interni all'impresa (così l'appellante qualifica il bilancio della società), avrebbe potuto chiedere chiarimenti o altra documentazione, ma non già disporre l'esclusione, mancandone i presupposti.

In conclusione, non appare perplesso o criticabile l'iter argomentativo del TAR che sul punto rilevava "*la lettera degli atti di gara induce...a ritenere giustificata l'ammissione del raggruppamento aggiudicatario... sia perché la sanzione espulsiva (prevista nell'allegato 1, lettera f) si riconetterebbe ad una prescrizione che non indica in modo chiaro ed in equivoco la necessità di addurre "giustificati motivi" per presentare documenti diversi dalle*

referenze bancarie...sia perché l'art. 41 non impone la presentazione, in via esclusiva, di attestazioni bancarie, ma ritiene in sé ugualmente idonei i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per la dimostrazione della capacità economico - finanziaria".

2.- Con il secondo motivo di appello, è dedotto *error in iudicando*, con riguardo alla violazione del punto 6 del disciplinare di gara (requisiti di idoneità professionale) in combinato disposto con l'allegato 1 (documenti al predetto disciplinare e ove occorra con il CPV (Vocabolario Comune degli Appalti) codice: 79952000 – 2 Servizi di Organizzazione Eventi; nonché violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato a mente dell'art. 39 c.p.a. e dell'art. 112 c.p.c. e per difetto assoluto di pronuncia su una parte autonoma della domanda.

Secondo l'appellante, il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, perché la mandante Editoriale 41 non aveva nell'oggetto sociale (ricavabile dalla visura camerale prodotta dalla stessa società) attività consistente nella organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni (con lessico comune "eventi"), tale essendo l'attività oggetto di gara, individuata e qualificata dalla stazione appaltante con il codice "79952000- 2" (Servizi di organizzazione Eventi).

Si assume dall'appellante che il TAR avrebbe ommesso di pronunciarsi sulla censura, non assimilabile a quella relativa alla carenza, sempre in capo alla Editoriale 41 della capacità economico – finanziaria, per non avere adeguatamente dimostrato di possedere il fatturato specifico (almeno il 20% del 75%) richiesto al Punto 2 del Paragrafo 6 per i "servizi analoghi" espletati.

La censura è infondata.

2.1- Il TAR ha affrontato tutte le censure incentrate sulla coerenza delle attività e delle professionalità delle concorrenti rispetto all'oggetto della gara.

Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto prioritario definire il quadro delle prestazioni oggetto della gara, al fine di dare contenuto alla locuzione "*organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi*" oggetto della gara.

Dopo un approfondito esame di tutti gli atti che compongono la *lex* di gara (tra i quali, in particolare, l'elencazione contenuta nell'allegato 2 "specifiche tecniche" al disciplinare di gara, in cui sono individuati l'oggetto, le finalità, i contenuti e la tipologia delle attività e che, quindi, comprende tutte le attività finalizzate allo scopo), il giudice di primo grado ha ritenuto di poter affermare, che la Regione Puglia ha inteso affidare all'appaltatore tutte le incombenze organizzative relative a quelli che, con un termine ormai entrato nel linguaggio comune, vengono designati "eventi".

Ha, quindi aggiunto che la puntigliosa elencazione contenuta negli atti di gara, non è nemmeno esaustiva nella *ratio* della gara, atteso che si richiedano servizi coerenti con la "organizzazione delle iniziative", ulteriori rispetto all'elencazione.

Da tali premesse, il giudice di primo grado fa derivare l'infondatezza del ricorso incidentale e delle censure del ricorso principale relative all'asserita mancata dimostrazione del fatturato specifico per "servizi analoghi" della mandante Editoriale 41, nonché quelle relative all'iscrizione alla Camera di Commercio per oggetto diverso (secondo motivo aggiunto sub b).

2.2- L'esegesi del giudice di primo grado esaustiva e completa, peraltro nemmeno contestata, consente di valutare compresa nell'oggetto della gara l'esperienza della Editoriale 41 nel campo dei servizi della comunicazione multimediale, sì da ritenere soddisfatto il requisito di idoneità professionale della suddetta società, nonché il possesso di adeguata professionalità in servizio attinente l'oggetto della gara (punto 6 del bando di gara).

Alla stregua di quanto detto sull'ampiezza dell'oggetto della gara, perde pregio l'assunto di parte appellante secondo cui gli eventi istituzionali oggetto della gara prescindevano dalla comunicazione televisiva, multimediale e via web, settori ai quali è riferito il fatturato di Editoriale 41 e l'iscrizione alla camera di commercio.

Appare alquanto inverosimile, che la “promozione, organizzazione e gestione degli eventi e manifestazioni individuate dalla Regione Puglia, in Italia e all’estero, in attuazione delle finalità istituzionali...”, non avrebbe ricompreso tra i servizi richiesti la comunicazione televisiva, multimediale e via web.

La tesi è singolare, tanto più che nei dati di comune esperienza, è nella comunicazione televisiva e informatica il *proprium* di qualunque evento che per essere istituzionale, ha l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, anche quelli non fisicamente presenti all’evento.

Invero, come si afferma dalle parti resistenti, la Regione Puglia non intende organizzare feste private, ma promuovere eventi istituzionali che, senza la necessaria promozione a mezzo dei comuni strumenti (comunicazione televisiva e via web) non potrebbero conseguire l’obiettivo di informare tutti i cittadini.

2.3- Va, inoltre, considerato che la *lex* di gara, ed in particolare il disciplinare precisa che “per servizi analoghi si intendono quelli per la organizzazione, gestione di iniziative e manifestazioni” e “le specifiche tecniche” allegate al disciplinare di gara, che individuano puntualmente i servizi effettivamente oggetto di gara ed espressamente richiesti, chiariscono che le attività di organizzazione e gestione degli eventi consistono tra l’altro, nei “*servizi di comunicazione multimediale*” e specificamente nella “*progettazione materiale dei supporti televisivi e multimediali per la comunicazione; registrazione audio e video degli eventi e produzione dei relativi supporti; videoproiezioni di immagini dal vivo e video registrate; trascrizione dei testi degli interventi e relazioni su supporto cartaceo o digitale; assistenza tecnica specializzata; servizi fotografici; videoconferenze*”.

In conclusione l’assunto dell’appellante fondato sulla dizione generica dell’oggetto dell’appalto e sorretta dall’indicazione del Vocabolario Comune degli appalti, non è sostenibile a fronte della esplicita richiesta della comunicazione multimediale come attività tipizzata di organizzazione e gestione di eventi. Insomma, non è sostenibile l’estraneità dei servizi di telecomunicazione multimediale all’appalto in oggetto.

2.4- Quanto al codice di gara, seppure tali codici devono essere il più corrispondente possibile all’oggetto della gara, non sono tuttavia suscettibili di limitare l’oggetto effettivo della gara quale descritto dall’insieme degli atti di gara.

Per quanto esposto, la censura va disattesa, in quanto infondata.

3.- Le considerazioni su esposte valgono anche con riferimento al motivo di appello, con cui si assume la carenza in capo ad Editoriale 41 dell’iscrizione camerale per le attività oggetto del servizio.

La gara in questione, come testualmente riportato nell’avviso spedito per la pubblicazione sulla GUCE, è stata bandita per “*l’affidamento dei servizi e per la fornitura di beni necessari alla promozione, l’organizzazione, la realizzazione e la gestione degli eventi e manifestazioni individuate dalla Regione Puglia*”.

L’avviso di gara, precisava anche che “*sono ammesse a partecipare le società e le imprese individuali iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio...aventi ad oggetto la tipologia di servizi oggetto del presente bando*”.

La disposizione è reiterata nel disciplinare di gara.

L’oggetto della gara sono, dunque, una pluralità di prestazioni, che peraltro nelle “specifiche tecniche” non vengono graduate per importanza, con la conseguenza che il codice (“79952000-2) indicato nell’avviso, sul quale si sofferma l’appellante, non è esaustivo dei servizi effettivamente richiesti, ai quali era correlata l’iscrizione camerale.

Peraltro, ben difficilmente vi è un’esatta corrispondenza terminologica tra servizio da affidare e oggetto sociale quale risulta dal certificato della Camera di Commercio, e ciò che rileva è la presenza sotto il profilo sostanziale delle attività, cui è riconducibile il servizio posto a gara.

Nel caso, comunque, vi è piena corrispondenza tra l’iscrizione camerale di Editoriale 41 e le attività oggetto di gara.

In definitiva, come correttamente rilevato dal TAR, la richiesta sanzionata dal disciplinare al punto 6 con la esclusione, di dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale consistente nella iscrizione nel registro camerale “*con attività esercitata relativa all’oggetto della gara*” deve ritenersi assolta dalla Editoriale 41, sol che si consideri, che l’oggetto di gara nell’ampiezza della formulazione “organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi” comprende tutte le attività finalizzate a tale scopo.

La censura è, in conseguenza, infondata.

4.- La società appellante ripropone la censura di erronea valutazione dell’offerta tecnica di FARM da parte della commissione di gara e le censure sub a) e c) del ricorso principale (erronea attribuzione del punteggio per carenza nell’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario in ordine alla “adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati” e errata valutazione dei *curricula* dei componenti il gruppo di lavoro proposto dal raggruppamento per insufficienza e/o inadeguatezza rispetto ai compiti da svolgere).

Anche questo motivo è infondato, attesa la mancanza di particolari incongruenze o illogicità nel giudizio della commissione di gara alla cui conclusione il TAR è pervenuto attraverso una disamina attenta e completa delle censure.

Invero, come rilevato dal TAR, “*la commissione tecnica ha potuto apprezzare in modo non irragionevole, con riguardo alle soluzioni tecniche, le caratteristiche dei materiali (ad impatto zero) offerte dall’aggiudicataria*”.

Peraltro, diversamente da quanto assume l’appellante, nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, sono state indicate le attrezzature e i mezzi messi a disposizione per ciascuna tipologia di evento, malgrado il disciplinare di gara non richiedesse un puntuale elenco delle attrezzature, essendo estremamente variegato il numero dei servizi compresi nell’appalto.

L’aggiudicataria ha anche indicato il marchio delle attrezzature utilizzate (Blauer Engel), che corrisponde ad un elenco di prodotti con certificazione ecologica che ne attesta la compatibilità ambientale e “l’impatto zero”; le marche dei microfoni e delle camere digitali e le caratteristiche tecniche e le tecnologie utilizzate, così da assolvere all’onere del bando di gara e consentire alla commissione una adeguata valutazione.

Ne consegue che la valutazione sufficiente della commissione di gara deve ritenersi senz’altro corretta e insuscettibile di critiche, in disparte la considerazione che trattandosi di giudizio tecnico – discrezionale, ove non sussistano profili di irragionevolezza, essa non è suscettibile di censure in sede di giudizio di legittimità.

In conclusione il giudizio espresso sulle attrezzature dell’aggiudicataria risulta congruo rispetto agli elementi di valutazione e alla disciplina di gara.

Non vi sono poi elementi concreti per ritenere che la ricorrente avrebbe dovuto conseguire per questo elemento un punteggio più elevato.

4.1- Del pari infondata è la censura proposta con il ricorso introduttivo di primo grado (censura sub c) con la quale si assume che il punteggio attribuito per l’elemento “*completezza, integrazione, coerenza interna dell’organigramma, adeguatezza della definizione e attribuzione delle mansioni ai componenti del gruppo*” sarebbe inficiato da alcune omissioni.

La censura è, invero, inammissibile per il contenuto estremamente generico, ed è infondata non apparendo evidenziati vizi di legittimità o irragionevolezza della valutazione della commissione di gara.

Risulta, peraltro, che la commissione di gara ha tenuto in debita considerazione l’analitico organigramma inserito nell’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario ed ha apprezzato la coerente e compiuta distribuzione dei compiti e delle responsabilità fra i componenti del gruppo di lavoro, attribuendo in modo conseguente il punteggio.

Quanto al preteso errore in cui sarebbe caduta la commissione nella valutazione della dichiarata esperienza di

almeno 15 anni di alcuni componenti del *team* proposto dall'aggiudicataria, questa esperienza non ha avuto alcuna influenza nell'attribuzione del punteggio, non essendo prevista quale requisito di gara, nel mentre, la commissione avrà sicuramente apprezzato la varietà di figure professionali, correlata ai molteplici servizi indicati nel disciplinare di gara.

Per tutte le ragioni esposte, l'appello principale deve essere respinto.

5.- Da ciò consegue l'improcedibilità dell'appello incidentale, il cui interesse è soddisfatto dalla reiezione dell'appello principale, atteso, altresì, che l'appellante incidentale non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale esito positivo della domanda, avendo già conseguito l'aggiudicazione e svolto interamente il servizio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Condanna Centro Congressi - CIC Sud s.r.l. e Romano Exhibit s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 4.000,00 oltre accessori di legge in favore della Regione Puglia e di euro 4.000,00 oltre accessori di legge in favore di FARM & C. s.a.s., Strade s.r.l. ed Editoriale 41 s.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)